

N. Repertorio

N. Raccolta

CONVENZIONE IN OCCASIONE D'INTERVENTO DI RECUPERO SOGGETTI A
CONCESSIONE EDILIZIA IN ATTUAZIONE DI PIANO DI RECUPERO
D'INIZIATIVA PRIVATA IN VIA GRAMSCI AL MAPP. N. 320-319-2680
DEL COMUNE DI MALNATE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 duemilaventi ed il giorno -- del mese di
-----.

In, nel mio studio in Via

Avanti a me, Notaio in , iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di,

sono presenti

1) GALLI DANIELA, nata a Tradate .il, domiciliata per
la carica presso il Municipio di Malnate, il quale interviene
al presente atto in qualità di responsabile area edilizia e
lavori pubblici del:

"COMUNE DI MALNATE" con sede in Malnate (VA), Piazza Vittorio
Veneto n. 2, C.F. e Partita IVA: 00243280120, munito dei più
ampi poteri per il presente atto, in forza di:

a) Decreto Sindacale di nomina responsabili d'area
.....allegato al presente atto sotto la lettera -A-;

b) Deliberazione del **Giunta** Comunale n.del per
l'adozione del piano di recupero in Via Gramsci, allegata al
presente atto sotto la lettera -B-;

**c) preso atto che la delibera sopra citata unitamente agli
elaborati ed allegati di progetto è stata pubblicata per 15
giorni dal giorno al giorno.... al Albo Pretorio dell'Ente
al n..... al fine di consentire la partecipazione alla
costituzione degli atti autorizzativi e formulare
osservazioni;**

**d) rilevato che a seguito di tale pubblicazione entro il
giorno non sono pervenute osservazioni relative ai
contenuti progettuali di che trattasi;**

e) Deliberazione della Giunta Comunale n. ... del..... di
approvazione definitiva del piano di recupero in Via Gramsci,
viene allegata al presente atto sotto la lettera -D-
nel seguito del presente atto denominato semplicemente
"Comune";

2) **D'ONOFRIO ROBERTO**, il quale interviene al presente atto
nella sua qualità di LEG RAPPRESENTANTE della società:

" PITHECUSA - S.r.l." con sede in Erba (CO), Via Plinio n.
14, C.F. e Partita IVA: 03305050134. iscritta al Repertorio
Economico Amministrativo presso il Registro Imprese di Como
al n. 274767, munito dei più ampi poteri per il presente atto
in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo
i quali, con il presente atto, convengono e stipulano quanto
segue:

premesso

- che in forza di ATTO NOTARILE A ROGITO in data 2004 n. di rep.,..... di Cron. registrato a Varese il 7 febbraio 2005 al n. 275 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Varese in data 10 maggio 2005 ai n.ri 12701/7084, divenne proprietaria del fabbricato suddiviso in più unità immobiliari con annesso terreno di pertinenza, posto in COMUNE DI MALNATE - Sezione Censuaria MALNATE, Via Antonio Gramsci n. 17, così censito:

CATASTO FABBRICATI:

1) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 10 gennaio 1946, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 314 (trecentoquattordici) - sub. 1 (uno) - mappale 319 (trecentodiciannove) (graffati) - Via Antonio Gramsci n. 17 - PT-1 - Cat. A/4 - Cl. 4 - Vani 5 - R.C.Euro 116,20 (centosedici virgola venti).

2) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 10 gennaio 1946, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 314 (trecentoquattordici) - sub. 2 (due) - Via Antonio Gramsci n. 17 - PT - Cat. A/4 - Cl. 4 - Vani 2,5 - R.C.Euro 58,10 (cinquantotto virgola dieci).

3) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 10 gennaio 1946, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 314 (trecentoquattordici) - sub. 3 (tre) - Via Antonio Gramsci n. 17 - PT - Cat. A/4 - Cl. 3 - Vani 1 - R.C.Euro 19,63 (diciannove virgola sessantatre).

4) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 10 gennaio 1946, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 314 (trecentoquattordici) - sub. 4 (quattro) - Via Antonio Gramsci n. 17 - P1 - Cat. A/4 - Cl. 4 - Vani 4 - R.C.Euro 92,96 (novantadue virgola novantasei).

5) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 10 gennaio 1946, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 314 (trecentoquattordici) - sub. 5 (cinque) - Via Antonio Gramsci n. 17 - P1 - Cat. A/4 - Cl. 4 - Vani 4 - R.C.Euro 92,96 (novantadue virgola novantasei).

6) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 10 gennaio 1946, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 314 (trecentoquattordici) - sub. 6 (sei) - Via Antonio Gramsci n. 17 - P2 - Cat. A/4 - Cl. 4 - Vani 3,5 - R.C.Euro 81,34 (ottantuno virgola trentaquattro).

7) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 10 gennaio 1946, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 314 (trecentoquattordici) - sub. 7

(sette) - Via Antonio Gramsci n. 17 - P2 - Cat. A/4 - Cl. 4 - Vani 2,5 - R.C.Euro 58,10 (cinquantotto virgola dieci).

8) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 10 gennaio 1946, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 320 (trecentoventi) - sub. 1 (uno) - Via Antonio Gramsci n. 17 - PT - Cat. A/4 - Cl. 2 - Vani 2 - R.C.Euro 33,05 (trentatre virgola zerocinque).

9) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 10 gennaio 1946, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 320 (trecentoventi) - sub. 2 (due) - Via Antonio Gramsci n. 17 - PT - Cat. A/4 - Cl. 2 - Vani 1,5 - R.C.Euro 24,79 (ventiquattro virgola settantanove).

10) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 30 dicembre 1939, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 320 (trecentoventi) - sub. 3 (tre) - Via Antonio Gramsci n. 17 - PT - Cat. A/4 - Cl. 2 - Vani 1 - R.C.Euro 16,53 (sedici virgola cinquantatre).

11) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 30 dicembre 1939, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 320 (trecentoventi) - sub. 4 (quattro) - Via Antonio Gramsci n. 17 - P1 - Cat. A/4 - Cl. 2 - Vani 2 - R.C.Euro 33,05 (trentatre virgola zerocinque).

12) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 30 dicembre 1939, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 320 (trecentoventi) - sub. 5 (cinque) - Via Antonio Gramsci n. 17 - P1 - Cat. A/4 - Cl. 2 - Vani 1 - R.C.Euro 16,53 (sedici virgola cinquantatre).

13) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 30 dicembre 1939, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 320 (trecentoventi) - sub. 6 (sei) - Via Antonio Gramsci n. 17 - P1 - Cat. A/4 - Cl. 2 - Vani 1 - R.C.Euro 16,53 (sedici virgola cinquantatre).

14) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 30 dicembre 1939, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 320 (trecentoventi) - sub. 7 (sette) - Via Antonio Gramsci n. 17 - P2 - Cat. A/4 - Cl. 2 - Vani 2 - R.C.Euro 33,05 (trentatre virgola zerocinque).

15) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 30 dicembre 1939, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 320 (trecentoventi) - sub. 8 (otto) - Via Antonio Gramsci n. 17 - P2 - Cat. A/4 - Cl. 2 - Vani 1 - R.C.Euro 16,53 (sedici virgola cinquantatre).

16) Porzione di fabbricato rappresentata nella planimetria allegata alla scheda di denuncia presentata all'UTE di Varese in data 30 dicembre 1939, così censita:

Fg. 15 (quindici) - Mapp. 4260 (quattromiladuecentosessanta) - Via Antonio Gramsci n. 17 - PT - Cat. A/4 - Cl. 2 - Vani 1 - R.C.Euro 16,53 (sedici virgola cinquantatre).

CATASTO TERRENI

1) Fg. logico 9 (nove) - Mapp. 319 (trecentodiciannove) - semin arbor di cl. 2^a - ha 0.02.00 Euro 1,39 (uno virgola trentanove) Euro 0,88 (zero virgola ottantotto).

2) Fg. logico 9 (nove) Mapp. 2680 (duemilaseicentoottanta) - pascolo di cl. U - ha 0.02.80 Euro 0,14 (zero virgola quattordici) Euro 0,07 (zero virgola zersetze).

COERENZE in corpo ed in un'unica linea di contorno dell'intero fabbricato con le descritte aree di pertinenza ai mappali 319 e 2680, seguendo la vigente mappa del Catasto Terreni:

Via Gramsci, da cui si accede, mappali 312, 313, 314, del Catasto Terreni, 7239, 7238, 2916, 2845, Via Varese e mappali 330 e 253;

- che i suddetti immobili **erano** compresi—in zona A - di conservazione storico ambientale, così come classificata dal P.R.G. nonchè in zona già soggetta a Piano di Recupero come previsto dal Piano Programma già definitivamente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25 settembre 1999, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 27 e seguenti della Legge 5 agosto 1978 n. 457, nonchè ai sensi dell'art. 21.7 delle N.T.A. del P.R.G.;

- che con conseguente approvazione del Piano di Governo del Territorio tali mappali risultano appartenenti all'Ambito "T1 della Città storica" soggetto a Piano di Recupero;

- che l'intervento su detto immobile è consentito previa approvazione del piano attuativo di recupero, in quanto compreso in ambito già individuato dal citato Piano Programma della zona A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 3 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, nonchè dell'art. 21.7 della N.T.A. del P.G.T. vigente;

- che l'immobile oggetto di recupero è attualmente libero;

- che il piano di recupero dell'immobile medesimo, redatto dall'Ing. Michele Feriti, iscritto all'albo professionale di Lecco al n. 592. e dal Geom. Luca Limonta iscritto al Collegio di Como al n. 1570, con studio in P.zza Roma, 3 a Montorfano (Co), con studio in Montorfano(Co), Piazza Roma n. 3, è costituito dai seguenti elaborati grafici facenti parte del presente atto e redatti in conformità all'allegato B della Delibera Giunta Regionale n. 6/30267 del 25 luglio 1997, che il Comune e la proponente, in pieno accordo, stabiliscono quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli

originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, pertanto da non allegare materialmente alla presente convenzione:

Relazione tecnica;

Computo metrico opere urbanizzazione;

Documentazione fotografica stato di fatto;

Tavola 1 - Rilievo stato di fatto-inquadramento territoriale;

Tavola 2 - Calcolo del volume;

Tavola 3 - Planimetria sovrapposizione;

Tavola 4 - Planimetria in progetto;

Tavola 5 - Piante edificio A;

Tavola 6 - Piano edificio B;

Tavola 7 - Prospetti edifici "A" e "B" in progetto;

Tavola 7A - Sezioni edifici "A" e "B";

Tavola 8 - Schema fognature;

Tavola 9 - Particolare costruttivo;

Tavola 10 - Planimetria generale opere di urbanizzazione;

Tavola 11 - Planimetria generale aree in cessione;

Tavola 12- Fotoinserimento e viste 3D;

Il presente progetto prevede un intervento di recupero e ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione e ricomposizione volumetrica soggetto a Permesso di Costruire o atto equipollente sugli immobili che assumeranno la consistenza di seguito precisata rispetto all'attuale:

. stato di fatto: volume fuori terra mc. 3.445,7;

. progetto: volume fuori terra mc. 3.260,79 < mc. 3.445,7;

. verifica standards:

$$\text{residenza } \frac{3.260,79 \text{ mc} \times 30,38 \text{ mq/ab}}{150 \text{ mc/ab}} = 660,41 \text{ mq}$$

. superficie da monetizzare: mq. 660,41 arrotondati in mq. 660,00.

. da monetizzare 660,00 mq. a Euro/mq 35 (complessivi Euro 23.100,00), dotazione di area a standard pro-capite pari a 30,38 mq./ab., come da piano dei servizi PS 5.1 del P.R.G., seconda variante 2001 (fase A), allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 6 novembre 2003 salvo una più puntuale verifica dei dati in sede di progettazione esecutiva aggiornata;

- che sono già stati versati € 21.875,00 alla sottoscrizione della precedente convenzione n..... del e pertanto dovranno essere corrisposti alla sottoscrizione della presente convenzione oneri per € 1.225,00 a copertura totale delle aree da monetizzare.

- che sull'aspetto tecnico-urbanistico della soluzione presentata si è espressa favorevolmente con prescrizioni la locale Commissione Paesaggio come da parere emesso nella seduta 28.01.2021;

- che il piano di recupero sopra illustrato:

risulta conforme alle prescrizioni del vigente PGT e della

vigente normativa in materia di pianificazione attuativa, trattandosi d'intervento di recupero di cui all'art.87 del PdR. dello stesso PGT nonchè conforme alle previsioni del Piano Programma relativo ai nuclei storici come detto già adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 30 settembre 1997 e definitivamente approvato con delibera Consiglio Comunale n. 44 del 25 maggio 1999 (art. 5b e art. 6g);

- **che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del.....2020**, dopo compimento della procedura stabilita dall'art. 14 della L.R. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i. iniziata con l'adozione del medesimo P.R., con deliberazione Consigliere n. 64 del 7 novembre 2006, poi convalidata con la citata Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 30 novembre 2006, quale atto fondamentale in conformità alla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia;

- tutto ciò fra le parti sopra costituite, con reciproco accordo,

si conviene e stipula quanto segue,

con riserva della approvazione di Legge per quanto riguarda il Comune, ma in modo definitivo e vincolante per la proponente, la quale dichiara di obbligarsi per sè e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo:

ART. 1 - VALORE GIUDIRICO DELLE PREMESSE

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, regionale e comunale.

ART. 2 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si dà atto che il Piano di Recupero riguarda interamente una sola unità d'intervento e che le opere medesime ed ogni eventuale opera di urbanizzazione e di competenza della Proponente dovrà essere oggetto di titolo abilitativo (SCIA, o Permesso di Costruire) da rilasciarsi in base al progetto che dovrà essere presentato a cura e a spese della stessa e che dovrà essere realizzato nei termini stabiliti dalle vigenti Leggi urbanistiche.

Con riferimento e per gli effetti della L.R. vigente si stabiliscono le modalità quali fasi di intervento correlate alle unità minime di intervento come segue: La proponente si impegna a presentare richiesta di permesso di costruire o titolo equipollente previsto dalla vigente normativa, per l'intera realizzazione del piano di recupero, quale unità minima di intervento entro il triennio successivo alla data di stipula della presente convenzione urbanistica.

Le opere previste saranno comunque ultimate entro il termine di validità del Permesso di Costruire stesso o del titolo equipollente previsto dalla vigente normativa. L'esistenza almeno delle essenziali opere di urbanizzazione primaria

sotto il profilo igienico e sanitario (fognatura) e viario (accesso carrabile dalla pubblica via) al servizio dell'insediamento stesso, dovrà essere garantita entro i termini di validità del titolo abilitativo rilasciato. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella presente convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10/dieci anni dalla stipula della presente, come previsto dalla Legge 5 agosto 1978 e successive variazioni e integrazioni. Entro lo stesso termine i recuperanti devono aver conseguito l'ottenimento dei permessi di costruire o titolo equipollente per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano di recupero ed aver iniziato i lavori previsti dai titoli abilitativi rilasciati.

ART. 3 - ONERE SOSTITUTIVO PER LA CESSIONE DI AREA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il Comune precisa e la Proponente riconosce che l'ambito soggetto a Piano di Recupero, secondo il vigente strumento urbanistico e quindi secondo i programmi comunali di intervento, non necessita delle fondamentali opere di urbanizzazione primaria, strettamente inerenti, in aggiunta a quelle già esistenti in zona che sono idonee a soddisfare le esigenze del nuovo insediamento programmato.

Viene comunque convenuto che in luogo la realizzazione della riqualificazione parziale della viabilità di Via Varese, originariamente prevista a scomputo dell'urbanizzazione primaria, che venga corrisposto al Comune l'intera somma per la sua realizzazione. Importo quantificato in €. 21.000,00 sulla base di computo metrico delle opere allegato alla richiesta di Piano di Recupero che andrà così a sostituirsi all'importo dell'urbanizzazione primaria previsto dalle vigenti tabelle (Euro 3,70 mc. x 3.268,40 = Euro 12.095,08), importo quest'ultimo che verrà quindi interamente scomputato senza che al soggetto attuatore venga riconosciuto alcun differenziale per la maggior spesa.

L'importo di €. 21.000,00 viene corrisposta alla stipula della presente mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Malnate : Monte dei Paschi di Siena Ag. Di Varese Cod. Iban n. di cui si allega quietanza;

ART. 4 - ONERE SOSTITUTIVO PER LA CONCESSIONE DI AREA E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Il Comune precisa e la Proponente riconosce che nell'unità d'intervento in cui ricadono gli immobili oggetto del programmato insediamento, secondo il vigente strumento urbanistico e secondo i programmi comunali, non sono previste opere di urbanizzazione secondaria. Viene pertanto convenuto a carico dei soggetti attuatori, l'onere sostitutivo della monetizzazione in misura pari a quella determinabile secondo le corrispondenti tabelle comunali vigenti al momento del rilascio del Permesso di Costruire o SCIA e da corrispondersi nei tempi e nei modi previsti dalla Legge e dai regolamenti

comunali, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 16 D.P.R. 380/2001.

Si fa riserva di concertare con l'Amministrazione Comunale l'eventuale esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria, di valore pari o inferiore, agli oneri da corrispondere a titolo di monetizzazione, senza conguaglio in caso fossero inferiore; nell'adiacente area dell'ex lavatoio comunale, in sostituzione parziale o totale dei sopracitati oneri, così come indicato all'art. 4.

ART. 5 - ONERE SOSTITUTIVO PER SODDISFACIMENTO STANDARDS URBANISTICI

Si dà atto che i soggetti attuatori non cedono gratuitamente al Comune tutte le aree per il soddisfacimento di standards urbanistici che sono quantificabili in mq. 660,00, secondo le prescrizioni del Piano di Recupero approvato ed in base alle previsioni di intervento sopra descritte. Pertanto, considerata l'utilità economica che si consegue per effetto della mancata cessione di aree a standard, si conviene la loro monetizzazione in misura pari ad Euro 35,00 (trentacinque virgola zerozero)/mq, per un totale complessivo Euro 23.100,00 di cui € 21.875,00 già versati in sede di stipula della convenzione a rogito dal Notaio Nessi di Mozzate (Co)n° 25.625/9.281 del 16.10.2007 e che con la sottoscrizione della presente convenzione viene versata la rimanente somma pari ad € 1.225,00, che viene corrisposta mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Malnate : Monte dei Paschi di Siena Ag. Di Varese Cod. Iban n. di cui si allega quietanza importo che viene pagato quale "datio insolutum"; a parte delle aree individuate e vincolate nel vigente P.G.T. per la concentrazione dello stesso come standards urbanistici, o a parte di immobili da assoggettare ad interventi di recupero ex Legge 457/1978 e D.P.R. 380 del 6 giugno 2001.

ART. 6 - ALTRE SPESE

Il soggetto attuatore riconosce che tutti gli oneri sopra precisati per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non sono comprensivi di eventuali ulteriori oneri che venissero stabiliti dalle Aziende ed Enti erogatori dei servizi di competenza, nè di quelli per estensioni o integrazioni di altre reti di pubblico servizio (acqua, gas, enel, telecom, ecc.) necessarie per allacciarvi il programmato insediamento.

Tutti gli eventuali oneri di cui sopra saranno totalmente a carico degli attuatori nella misura e con le modalità determinate da ciascun erogatore.

ART. 7 - NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'INTERVENTO PREVISTO

Il soggetto attuatore riconosce che gli interventi nell'ambito oggetto di Piano di Recupero, unitamente agli schemi distributivi interni e le sistemazioni previste in superficie per le aree scoperte private, nonché per le opere

di urbanizzazione previste saranno meglio precisati in sede del Permesso di Costruire o titolo equipollente.

In tale sede potranno essere altresì apportate modificazioni planivolumetriche e variazioni alle quote di destinazione d'uso delle unità abitative e non, senza che ciò costituisca variante al presente Piano Attuativo, ai sensi dell'art. 14 comma 12 della L.R. 12 dell'11 marzo 2005, fermi comunque restando le caratteristiche del P.A. e lo standard stabilito. Verrà garantita la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la Via Gramsci e l'ex lavatoio di Via Varese, come meglio specificato nelle tavole di progetto allegate. Su tale tracciato sarà costituita servitù di passaggio a favore del comune di Malnate con le modalità di utilizzo di tale passaggio e la relativa regolamentazione in termini di orario (orientativamente ore 8-20) che sarà successivamente definita con il comune entro il termine di validità del Permesso di Costruire. Gli interventi di pulizia, manutenzione sia ordinaria sia straordinaria di tale percorso sono a carico degli operatori economici lasciando il Comune esente da ogni intervento o responsabilità verso terzi. La proprietà dovrà tener in buon ordine e manutenzione le proprie aree private esterne quali strada d'accesso carraia e pedonale su Via Varese e Via Gramsci.

ART. 8 - DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO EX ART. 6 LEGGE N. 10/1977

La quota di contributo di concessione commisurata al costo di costruzione, se ed in quanto dovuta dai titolari del Permesso di Costruire o titolo equipollente sarà quantificata e versata nella misura di legge e secondo le modalità fissate dal Comune, che risulteranno vigenti al momento del rilascio del Permesso di Costruire o SCIA stessa con particolare riferimento ai disposti di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonchè alla quota di contributo determinata con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione si convengono a carico del soggetto attuatore.

Ai fini fiscali vengono richieste le agevolazioni previste dalla Legge 28 giugno 1943 n. 666 ed eventuali successive più favorevoli ai contribuenti, ivi comprese quelle richiamate dall'art. 20 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.